

# Riformare la giustizia (anche) attraverso l'UPP: come e perché.

Massimiliano Baroni\*

## 1. Il sistema-giustizia in Italia: alcuni dati.

Periodicamente, a cadenza più o meno regolare, la necessità di una - ennesima - riforma della giustizia infiamma il discorso politico (e non solo): dalla più recente riforma ex D. Lgs. 149/2022, passando per il *corpus* di novazioni introdotto dall'ex Guardasigilli Bonafede, sino a risalire alla c.d. “riforma Orlando”, non vi è una recente compagine governativa che non abbia tentato di ridisegnare il sistema-giustizia. Con il dichiarato intento - per ognuno degli interventi normativi citati - di correggerne le (di volta in volta individuate, secondo la sensibilità corrente) più evidenti storture, colmarne le lacune ovvero aumentarne l'efficacia, l'efficienza e - più in generale - la velocità operativa; vuoi per il tramite di riforme strutturali (anche imperniate su innovazioni di carattere processuale), vuoi attraverso una mai sopita volontà di riuscire a introdurre e diffondere nella macchina statale una maggiore implementazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (con riferimento alle quali è l'intero sistema-Paese, prima ancora del solo settore della giustizia, a scontare un'arretratezza ormai endemica, specie in ottica comparata).

\* PhD e Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Parma.

Nello specifico, il quadro generale offerto da una più ampia disamina dello ‘stato di salute’ del sistema-giustizia in Italia non è - come intuibile - confortante.

Secondo l’ultimo report rilasciato dalla CEPEJ (*Commissione européenne pour l’efficacité de la justice* - La Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa), le prime e principali criticità capaci di incidere sull’efficienza complessiva del sistema giudiziario in Italia rimangono collegate alle eccessive lungaggini procedurali, soprattutto per quanto riguarda le cause civili e di carattere commerciale (anche se comparando il report pubblicato nel 2022 con i precedenti è possibile notare come la durata complessiva dei procedimenti sia costantemente - pur se lievemente - in corso di diminuzione negli ultimi anni). Non solo: la recente emergenza pandemica e la conseguente chiusura temporanea dei tribunali hanno aggravato la situazione, ulteriormente indebolendo un meccanismo nel complesso certamente già fragile: in particolare, ne sarebbe derivato un sensibile aumento dei tempi di smaltimento dei procedimenti nei tre gradi di giudizio, che a sua volta avrebbe contribuito ad un rinnovato accrescimento del numero di cause pendenti (in particolare civili e commerciali in primo grado). All’eccessivo numero di procedimenti pendenti continua a corrispondere, poi, un eccesso nel numero di difensori registrati all’albo professionale (l’Italia, unitariamente considerata, copre il 18% degli Avvocati presenti in tutta l’Unione, mentre la media europea è di circa un terzo del totale italiano, *ndr*), cui fa invece da contraltare una generale carenza di giudici e di personale disponibile: un problema, anche questo, apparentemente endemico, specie se si considera che dal 2010 ad oggi l’incremento nel numero di giudici disponibili ha determinato una variazione inferiore alle 2 unità per 100.000 abitanti (10,98 per 100.000 abitanti nel 2010, 11,86 nel 2020; a fronte di una media europea di 17,60 per 100.000 abitanti)<sup>1</sup>.

Non sorprende, allora, che il *Clearance Rate* delle Corti italiane (ottenuto dividendo il numero di casi risolti per il numero di casi in

<sup>1</sup> CEPEJ, *European judicial systems CEPEJ Evaluation Report, Country profiles*, 2022 Evaluation cycle, 2022, pp. 73 ss.

entrata, *ndr*)<sup>2</sup> risulti negativo in pressoché ogni tipo e grado di giudizio, con punte di particolare criticità in ambito penale (ove si registra un CR inferiore a 100% in ogni grado di giudizio, *ndr*), mentre i tempi di risoluzione di una singola controversia continuano a collocarsi ampiamente al di sopra della media europea (spiccano i 1526 giorni necessari a decidere una questione civile in Corte di Cassazione a fronte dei 172 mediamente necessari in Europa)<sup>3</sup>.

## ITALY

### CEPEJ efficiency indicators

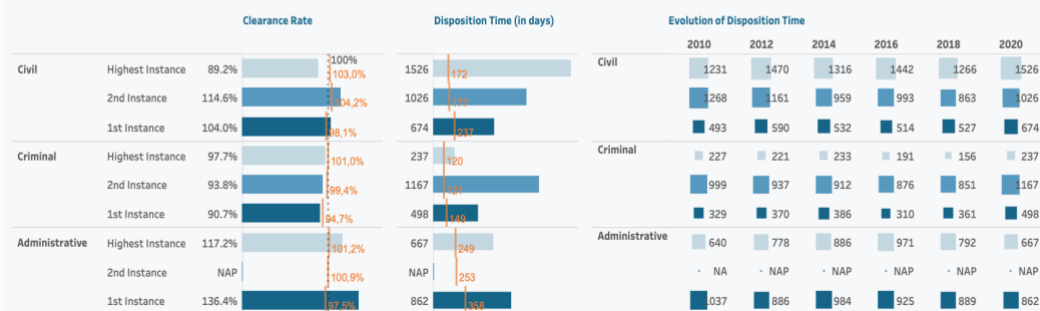
Clearance Rate (CR) = (Resolved cases / Incoming cases) \* 100

CR > 100%, court/judicial system is able to resolve more cases than it received => backlog is decreasing  
CR < 100%, court/judicial system is able to resolve fewer cases than it received => backlog is increasing

Disposition Time (DT) = (Pending cases / Resolved cases) \* 365

The Disposition Time (DT) is the theoretical time for a pending case to be resolved, taken into consideration the current pace of work

Instance  
Highest Instance  
2nd Instance  
1st Instance



Sull'eccessivo numero di processi influiscono numerosi altri fattori, tra cui a puro titolo esemplificativo un elevato numero di iniziative giudiziali (complice, presumibilmente, anche l'obbligatorietà dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero) e di atti introduttivi, anche per effetto del ridotto impatto degli strumenti di mediazione preventiva obbligatoria.

Ricade invece sulla durata dei processi la (scarsa) qualità dell'infrastruttura complessiva, a solo voler considerare come l'Italia

<sup>2</sup> Trattasi di uno degli indicatori più comunemente utilizzati per monitorare il c.d. flusso di casi, al fine di valutare la capacità di un sistema giudiziario di gestire l'afflusso di casi giudiziari. Altro indicatore significativo è il *Calculated Disposition Time*. Insieme i due indicatori rappresentano alcuni dei KPI più utilizzati in sede unionale (e non solo) per la misurazione della performance dei sistemi giudiziari, confrontando il numero di casi risolti durante un periodo di riferimento con il numero di casi non risolti alla fine dello stesso periodo.

<sup>3</sup> CEPEJ, *European judicial systems CEPEJ Evaluation Report, Country profiles*, 2022 Evaluation cycle, 2022.

sia parte di quel ristretto gruppo di Paesi sostanzialmente privi di reali investimenti infrastrutturali a beneficio degli immobili del settore giustizia (Tribunali, *in primis*)<sup>4</sup>; mentre il budget destinato alle Corti è costantemente calato dal 2010 al 2016<sup>5</sup> (né va meglio con riferimento all'infrastruttura mobiliare).

Un quadro, in estrema sintesi, certamente non incoraggiante, oltre che soprattutto vistosamente caratterizzato da una arretratezza quasi paradigmatica e, ciò che più conta, oramai radicata nel sistema-giustizia (e per questo capace di permeare ogni estrinsecazione; dall'allocazione delle risorse alle concrete modalità di lavoro).

*Rebus sic stantibus*, le riforme avviciandosi - quasi senza soluzione di continuità - negli ultimi anni, cui si accennava in apertura, parrebbero una scelta pressoché obbligata e necessaria: eppure, e pare davvero solo il caso di precisarlo, anche un eccesso di interventi riformatrici ben può essere rappresentativo di una atavica difficoltà nell'identificazione, nell'isolamento e nella correzione delle deficienze della macchina organizzativa, addirittura potendo essere sintomatico nel lungo periodo dell'assenza di una reale visione programmatica e "d'insieme" (e, in tal caso, non v'è dubbio che l'intervento riformatore - lungi dal risolvere le individuate criticità - divenga esso stesso causa di ulteriori, successive distonie, andando inoltre ad incidere sulla complessità totale di sistema e - in definitiva - rendendo ancora più difficoltosa una ristrutturazione organica).

## 2. *Quid iuris?* ITC e tech come possibili soluzioni?

Quali soluzioni, allora? Quali strade è possibile percorrere per cercare di imprimere finalmente il tanto sperato cambio di rotta nella giustizia (italiana)?

Guardando al passato, la prima e più evidente discontinuità con la contemporaneità - e *a fortiori* con il prevedibile futuro - è

<sup>4</sup> CEPEJ, *European judicial systems Efficiency and quality of justice*, CEPEJ Studies n. 26, 2020. Nel 2016 l'Italia spendeva meno dell'1% del budget destinato alle Corti di giustizia per potenziarne l'infrastruttura, come anche tra gli altri Armenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ucraina.

<sup>5</sup> Passando da euro 3.051.375.987 a euro 2.971.094.830.

naturalmente rappresentata dalla c.d. “rivoluzione industriale 4.0”<sup>6</sup>, con ciò intendendosi la ormai diffusa commistione tra il mondo reale-analogico e quello dei sistemi cyberfisici, in una relazione uomo-macchina destinata ad alterare profondamente lo *status quo* attuale: non è certo un caso che il Comitato economico e sociale europeo abbia già da tempo individuato undici differenti settori (nello specifico: etica; sicurezza; privacy; trasparenza e rendicontabilità; lavoro; istruzione e competenze; uguaglianza e inclusività; disposizioni legislative e regolamentari; governance e la democrazia; guerra; superintelligenza)<sup>7</sup> per la cui futura evoluzione sarà fondamentale l’impatto dell’AI, definita come “un insieme di metodi, teorie e tecniche scientifiche il cui scopo è quello di riprodurre, attraverso una macchina, le capacità cognitive degli esseri umani” e finalizzata, per la già citata Commissione europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa, a “far svolgere alle macchine compiti complessi precedentemente svolti dall’uomo”<sup>8</sup>.

Un efficace impiego delle nuove tecnologie dell’informazione sembrerebbe dunque il primo passo per poter giungere quanto prima ad un rinnovamento dell’intero settore della giustizia.

Per tale motivo la citata Commissione ha già analizzato in passato lo stato dell’arte circa l’uso dell’ITC nei sistemi giudiziari degli Stati membri del Consiglio d’Europa, con il duplice obiettivo di “redigere un inventario dello sviluppo degli strumenti e delle applicazioni informatiche nei tribunali e nelle procure” e allo stesso tempo “individuare i primi strumenti di analisi del loro impatto sull’efficienza e sulla qualità del servizio pubblico della giustizia” (intendendosi con *efficienza* la “rapidità nel trattamento dei casi, riduzione dei tempi e dei costi, uso più efficiente dei fondi pubblici” e con *qualità* lo stato “dell’organizzazione e del funzionamento dell’istituzione giudiziaria”); per il tramite di criteri qualitativi, di produttività, rapidità e costo del funzionamento dell’apparato<sup>9</sup>. Per evidenti ragioni di obbligata brevità, è qui sufficiente evidenziare

<sup>6</sup> La paternità del termine, originariamente tedesco, viene attribuita a Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang Wahlster.

<sup>7</sup> CESE, *Documento C-288*, 31 Agosto 2017.

<sup>8</sup> CEPEJ, *Carta etica europea sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente*, 2018.

<sup>9</sup> CEPEJ, *European judicial systems Efficiency and quality of justice - CEPEJ Studies n. 24, Use of information technology in European courts*, 2018, su <http://www.coe.int/cepej>.

come da tale indagine emerga un quadro in cui risulta evidente come le tecnologie IT abbiano un elevato potenziale per migliorare i citati parametri di efficienza e qualità del sistema-giustizia, quando correttamente applicate (non sempre, infatti, ad una maggiore dotazione sembra corrispondere automaticamente una maggiore efficienza, ad ulteriore evidenza di come sia essenziale un'adeguata formazione nell'impiego degli strumenti informatici, per cui *infra*, §2.2.); senza tuttavia che l'impatto di queste ultime possa essere di per sé ritenuto bastevole ad imprimere alla macchina complessiva quel cambio di rotta che necessiterebbe.

Se quindi è da un lato indiscutibile l'importanza di strumenti informatici aggiornati e - ancor prima - di un'architettura infrastrutturale in grado di sfruttarne adeguatamente le potenzialità, è dall'altro lato altrettanto evidente la necessità di una organica politica di gestione del cambiamento, all'interno della quale l'IT sembra essere *uno dei* fattori di primaria importanza.

Cui devono aggiungersi, si crede:

a) l'impatto di altre ed ulteriori tecnologie (in particolare *AI-based*) e l'importanza di una cultura dell'innovazione, capace di incentivare - economicamente e non solo - la realizzazione di nuovi percorsi incentrati sulla biunivocità della relazione uomo-macchina (tra cui spicca, in ottica prospettica, l'elaborazione di innovative soluzioni *legaltech*); b) maggiori (e "più coraggiosi") investimenti nel capitale umano disponibile; nella composita forma di un maggiore impiego di risorse sia in termini di assunzioni che, parallelamente, di costruzione di una vera e propria cultura digitale.

## 2.1. (*segue*): *AI e LegalTech*.

Con riferimento al profilo *sub a)*, è bene sgomberare subito il campo dai possibili timori derivanti da un ipotetico, eccessivo impiego dell'AI, cui è sovente associato un futuro quasi "distopico".

Non v'è dubbio che una più estesa diffusione dell'AI comporterà la necessità di saper governare l'impiego di tale tecnologia; eppure - ad una più attenta analisi - l'attuale panorama normativo risulta forse più "pronto" di quanto *prima facie* possa credersi. Un primo profilo problematico sarà, certamente, quello dell'impiego di dati personali, in particolare quando trattasi di dati giudiziari e - più in generale - sensibili: ebbene non deve dimenticarsi, a tal proposito, la presenza di

una specifica normativa regolamentare (la cui filosofia di fondo è come noto chiaramente sintetizzata, a titolo esemplificativo, dal Considerando n. 78 e dall'art. 25 del Reg. UE 679/2016, istitutivi dei cc.dd. principi di *privacy by design* e *privacy by default*); a riprova dell'attenzione del legislatore europeo verso una tecnologia che possa dirsi *human-centered* sin dalle fasi di sviluppo, progettazione, e impiego delle relative applicazioni; né tantomeno vi è alcun dubbio che simili previsioni saranno applicabili anche a soluzioni di intelligenza artificiale, data la portata generale del GDPR. Ed anzi, sul punto non può mancare di ricordarsi che - come è già stato evidenziato - la contemporanea applicazione del Regolamento sulla protezione dei dati da un lato e del recente AI Act dall'altro potrebbe costituire, addirittura, un esempio di *over-regulation*, a mente delle possibili sovrapposizioni applicative tra l'una e l'altra fonte normativa<sup>10</sup>. Si consideri, poi, l'attivismo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati, la cui vigilanza - pressoché costante - contribuisce ad una sensibile riduzione del rischio di un impiego di tecnologie di AI e in genere di soluzioni innovative (ivi comprese afferenti all'ambito LegalTech) in violazione della normativa a tutela dei dati personali. Ulteriore criticità sembra essere quella rappresentata dal timore di una futura sostituzione del lavoro umano per opera dell'AI: timore, tuttavia, anche in questo caso sovente pressoché ingiustificato. Le Prospettive 2023 dell'occupazione OCSE evidenziano come non vi siano elementi che lascino pensare a una riduzione della domanda di lavoro dovuta all'intelligenza artificiale: in particolare, attualmente le soluzioni di AI sembrerebbero “integrare, e non sostituire, le competenze delle professioni ad alta specializzazione”<sup>11</sup> (quelle,

<sup>10</sup> In particolare, si è affermato che “il Regolamento AI riguarda...in larga parte oggetti e i principi già enucleati nel GDPR (sebbene l'approccio al rischio diverga perché l'uno responsabilizza il titolare del trattamento ponendo al centro i diritti dell'interessato, l'altro invece introduce un meccanismo di compliance a standard predefiniti dall'alto). Entrambe le leggi si concentrano sulle finalità del trattamento dei dati personali, sull'utilizzo del sistema di IA, sull'approccio by design; entrambi richiedono che gli indirizzi del Regolamento identifichino i rischi per i diritti fondamentali”, così G. CERRINA FERONI, *Intelligenza artificiale e ruolo della protezione dei dati personali*, su <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9855742>, 2023. Sul rapporto tra le Autorità Garanti e l'AI Act si v. E. C. RAFFIOTTA (a firma di), *Quale autorità governerà l'intelligenza artificiale?*, su *Il Sole 24 Ore*, 27 marzo 2023.

<sup>11</sup> OECD, *Employment Outlook 2023. Artificial intelligence and jobs*, su <https://www.oecd.org/employment-outlook/2023/#ai-jobs>, 2023.

dunque, maggiormente esposte ai nuovi sviluppi), con un rischio relativo limitato alle professioni meno qualificate. Le professioni legali (avvocati, giudici, e più in generale i lavoratori del sistema-justizia), sembrano anzi tra le meno “a rischio” di subire un significativo impatto negativo per effetto dell’AI<sup>12</sup>.

Le potenzialità dell’impiego dell’AI nel sistema giudiziario sono confermate dalla Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente (*European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment*, adottata dalla CEPEJ nel 2018), e dal Comitato consultivo per l’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Advisory Body - AIAB, istituito nel 2022), che della prima supervisiona l’effettivo rispetto e l’applicazione concreta (*in specie* per quanto concerne i cinque *key-principles* da osservarsi nella progettazione nell’applicazione delle soluzioni di AI: rispetto dei diritti fondamentali nella progettazione e nell’uso degli strumenti di IA; non discriminazione; qualità e sicurezza dei dati; trasparenza, imparzialità ed equità; controllo dell’utente); oltre a presentare al CEPEJ-QUAL e a CYBERJUST le principali criticità rilevate (consigliando i gruppi di lavoro su possibili nuove strategie relative all’impiego dell’IA nel sistema giudiziario nel rispetto dei diritti fondamentali) e - infine - a monitorare le applicazioni di IA nel settore della giustizia (tramite una categorizzazione degli strumenti di cyberjustice e delle relative applicazioni, oltre che tramite un’attività di valutazione finalizzata a fornire una guida pratica agli addetti ai lavori su come applicare i cinque principi stabiliti nella Carta CEPEJ)<sup>13</sup>. Certo sono presenti rischi, dunque, ma altrettanto certamente l’AI si candida sin d’ora a coprire nel futuro un ruolo da protagonista per un’effettiva riforma del sistema giudiziario e, in particolare, del settore-justizia, *in primis* dal lato applicativo-operativo.

<sup>12</sup> J. LASSÉBIE, G. QUINTINI, *What skills and abilities can automation technologies replicate and what does it mean for workers? New evidence*, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 282, OECD, 2022.

Analogamente una precedente indagine di Bloomberg, liberamente consultabile all’indirizzo <https://www.bloomberg.com/graphics/2017-job-risk/?cmpid=socialflow-twitter->.

<sup>13</sup> AIAB, *CEPEJ-GT-QUAL(2022)3rev*, su <https://rm.coe.int/drafttors-aiab-version-revised-after-joint-meeting/native/1680a67f15>.



Un importante punto di congiunzione sarà certamente quello tra la tecnologia AI<sup>14</sup> e il settore *legaltech*, in costante crescita e dunque - anche per questo - bisognoso di nuove soluzioni applicative e opportunità tecnologiche (secondo l’Italian Legal Tech Report 2022, il giro d’affari complessivo del settore - la cui maggiore espansione è non casualmente successiva al 2016, anno di entrata in vigore del GDPR, *ndr* - supera i 20 milioni di euro, quattro volte il valore registrato nel 2017; e presenta un tasso di crescita annuale dei ricavi operativi medi del 26%)<sup>15</sup>: l’AI potrebbe in futuro rivestire un ruolo essenziale in veste generativa, a titolo esemplificativo per contratti o accordi di vario tipo, o per relazioni o memoria difensive; ovvero ancora per coadiuvare il professionista nella propria attività di ricerca, ad esempio tramite un’attività di ricerca “intelligente” e connessa in tempo reale con i più recenti approdi giurisprudenziali, capace dunque di superare le attuali banche date (già da qualcuno definite ormai anacronistiche)<sup>16</sup>. Facile dunque prevedere un “impatto significativo” delle tecnologie di AI sul *legaltech* (come lo stesso Chat GPT prevede, *ndr*)<sup>17</sup>; anche se - come intuibile - non solo di intelligenza artificiale si tratterà, quest’ultima rappresentando più che altro uno strumento per l’elaborazione di soluzioni *smart* in risposta a diverse, numerose esigenze.

Dalla *legal automation*, che i dati più aggiornati indicano coprire oltre il 16% del settore Legal Tech, alle soluzioni IP - 14% - sino al comunicante settore del Legal Design, anche quest’ultimo certamente in crescita, pur se forse scontando maggiori difficoltà applicative del Legal Tech: l’esperienza svolta nell’ambito del Progetto UNI4JUSTICE, a titolo esemplificativo, ha evidenziato due principali difficoltà per l’affermazione di soluzioni di legal design: da un lato una scarsa cultura dell’apprendimento e dell’innovazione, per effetto della quale spesso mancano negli addetti ai lavori le nozioni di base della filosofia concettuale alla base del legal design, dall’altro lato (in conseguenza comunque di quanto appena precisato), una persistente

<sup>14</sup> Nell’ambito del Progetto UNI4JUSTICE, il gruppo di lavoro specificamente dedicato all’AI si è tenuto nel corso del secondo semestre del Progetto, *ndr*.

<sup>15</sup> T. GROTO, L. MIRAFIORI, M. SCAPIN, *Italian Legal Tech Report 2022*, Kopjra-Legal Tech Italy, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, su [www.legaltechitaly.com](http://www.legaltechitaly.com).

<sup>16</sup> G. IANNI (a firma di), *Legaltech, ecco come l’innovazione sta rivoluzionando i servizi legali*, su [Agendadigitale.eu](http://Agendadigitale.eu), 2022.

<sup>17</sup> T. GROTO, L. MIRAFIORI, M. SCAPIN, *Legal Tech Report*, cit., p. 56.

difficoltà nei possibili destinatari di tali soluzioni a vederne i risvolti pratici e applicativi. Evidente, allora, come entrambe l'impatto di entrambe le criticità citate potrebbe essere fortemente mitigato attraverso maggiori investimenti formativi<sup>18</sup>, specie se in grado di evidenziare le possibili connessioni tra legal design e scienza giuridica<sup>19</sup>.

Preme rimarcare è come si stia assistendo ad un settore in crescita costante, certo destinato a confrontarsi con sfide - in particolare in chiave comparata<sup>20</sup> - non facili, ma in ogni caso capace, quando correttamente applicato, di fungere da punto d'incontro dei tanto ricercati parametri di efficienza e qualità del sistema-giustizia.

Ciò che è certo è che l'innovazione richiede investimenti: e, in questo, l'Italia mostra di versare ancora in uno stato di eccessiva arretratezza.

## 2.2. *(segue): l'importanza di maggiori investimenti nel capitale umano.*

Deve invece salutarsi con favore il rafforzamento, tramite l'avvio dei progetti PNRR, dell'Ufficio del Processo, dalla cui analisi emerge un possibile contributo al sistema giustizia capace di svilupparsi lungo due direttrici principali: da un lato, ed in primissima istanza, la capacità di fornire alla macchina organizzativa un apporto concreto in termini di maggiore capacità operativa, impattando positivamente sullo smaltimento dell'arretrato e - *pro futuro* - sui tempi di gestione delle singole vicende processuali (comportando così, indirettamente, anche un evidente beneficio in termini qualitativi per il personale giudicante). Dall'altro lato, è bene ricordare il contributo offerto dall'UPP - spesso composto da giovani laureati - nell'applicazione delle nuove soluzioni tecnologiche aventi l'obiettivo di accelerare la trattazione dei processi (su tutti si v. il recente PPT, processo penale

<sup>18</sup> Dal punto di vista metodologico si v. M. PALMIRANI, *Una metodologia di Legal Design nel solco della filosofia del diritto (draft)*, doc. condiviso nell'ambito dei materiali di studio e ricerca del Progetto UNI4JUSTICE, ed in particolare si v. il Par. c), *Benefici e ostacoli per gli attori coinvolti*.

<sup>19</sup> Come nel caso, esemplificativamente, della scrittura giuridica. Tema, anche quest'ultimo, approfondito nell'ambito del Progetto UNI4JUSTICE, si v. il ciclo di Seminari di A. Errera, tra cui *L'importanza della logica per la scienza e per la prassi giuridica*.

<sup>20</sup> G. VACIAGO, *Il legal tech in europa: prospettive di sviluppo e confronto con il mercato statunitense*, in T. GROTO, L. MIRAFIORI, M. SCAPIN, , *Legal Tech Report*, cit., pp. 140 ss.

telematico, come ancora ben emerso nell'ambito del progetto di ricerca UNI4JUSTICE); oltre che - di riflesso - nella possibile riduzione del c.d. *digital divide*: confermando l'assoluta importanza di investire nella qualità del capitale umano, anche per evitare che alcuni lavoratori anziani vengano esclusi dal processo di digitalizzazione in essere<sup>21</sup>.

### 3. Dalla teoria alla pratica: alcuni dati.

D'altronde, anche l'attività di ricerca sul campo<sup>22</sup> ha mostrato la bontà di una simile percorso, confermando le considerazioni sin qui esposte. Come emerso dallo studio delle realtà e dei modelli applicativi in essere, infatti, per gli uffici di giustizia italiani la prima e principale criticità è rappresentata dalla scarsità di risorse umane, in parte per effetto di recenti pensionamenti (anche anticipati), in parte per la frequenza con cui le assunzioni più recenti prendono parte ad un sostanziale *turnover* (partecipando a numerosi concorsi presso altre amministrazioni e così - troppo di frequente - abbandonando, potrebbe quasi dirsi, "*in medias res*" la posizione inizialmente rivestita in favore di un'altra, ritenuta più appetibile, anche economicamente): anche per questo, allora, l'introduzione e la successiva implementazione dell'UPP sono da salutarsi con particolare favore, costituendo non di rado - anche a detta del personale giudicante - un valido aiuto nell'esecuzione di attività di cancelleria e segreteria, come di preparazione dell'attività di udienza. O, ancora, come anticipato, talvolta fornendo al personale più anziano ausilio e assistenza nell'utilizzo degli strumenti informatici: la maggiore dimestichezza del personale anagraficamente più giovane con il mondo digitale diviene così fonte di inestimabile valore per (*contribuire al*) la creazione della citata cultura del digitale, che possa nel medio-lungo termine valutare l'introduzione di tecnologie di AI e

<sup>21</sup> D. ZACCARIA, E. SALA, C. RESPI, *Le competenze digitali dei lavoratori anziani in Italia*, FrancoAngeli, 2022.

<sup>22</sup> Ci si riferisce qui alle *audit* condotte nell'ambito del progetto PON UNI4JUSTICE (specificamente, durante il primo semestre di attivazione del medesimo), aventi il preciso scopo di acquisire una panoramica sufficientemente completa riguardo all'attuale sistema organizzativo, gestionale e lavorativo della giustizia, con precipua attenzione all'Ufficio per il Processo.

di soluzioni LegalTech come una concreta opportunità e non - al contrario - come un mero rischio occupazionale.

E ancora, l'attività condotta ha offerto ulteriore conferma dell'assoluta importanza di un adeguato impiego delle risorse disponibili, da cui la necessità di elaborare modelli e metriche per la governance distrettuale<sup>23</sup>.

In ottica *pro futuro*, l'attività di ricerca così condotta ha evidenziato numerosi possibili spazi di riforma, tra cui: per l'UPP, la possibilità di organizzare seminari e corsi di formazione dedicati a temi tecnici, processuali e di cancelleria, specialmente in concomitanza con l'introduzione di nuove normative; nonché in genere l'opportunità di un maggiore coinvolgimento nelle sinergie tra gli Uffici; oltre ad un necessario e non più rinviabile piano prospettico (idealmente pluriennale) che preveda specifici potenziamenti delle competenze informatiche.

#### **4. Conclusioni.**

Gli evidenti punti di contatto - e, ancor più, le possibili, proficue connessioni - tra soluzioni LegalTech e tecnologie come l'Intelligenza Artificiale sono con ogni probabilità sinonimi di profondi cambiamenti nella traiettoria futura del sistema giudiziario. Come sopra evidenziato, l'integrazione di queste tecnologie possiede le premesse per poter rappresentare un cambiamento paradigmatico nel modo in cui la giustizia è amministrata dai propri operatori e - di conseguenza - anche avvertita dal cittadino. Grazie all'interazione di strumenti innovativi, linee guida etiche e coltivazione di una cultura digitale, siamo in possesso delle premesse per riformare il sistema giudiziario pressoché ad ogni livello.

Ovviamente, tutto ciò richiede una ricalibrazione delle pratiche tradizionali e l'adozione di *best-practices* oggi ancora parzialmente inedite. Cambierà con ogni probabilità anche il ruolo dei professionisti del sistema giudiziario, la cui quotidianità non potrà prescindere da un'interazione costante con la tecnologia.

<sup>23</sup> Sul punto il Progetto UNI4JUSTICE ha fornito l'occasione di approfondire il tema anche nell'ambito del Ciclo di seminari avanzati *L'organizzazione della giustizia: governance e saperi per un effettivo giusto processo*.

Una simile transizione impone certo una preventiva e obbligatoria valutazione dei potenziali rischi derivanti da un impiego massiccio di sistemi di IA, assicurando che i principi (etici, di trasparenza, equità e responsabilità) non vengano mai meno. La realizzazione di un sistema giudiziario (almeno in parte) digitale richiede - inoltre - numerosi sforzi, concertati su più fronti: l'infrastruttura tecnica, i protocolli di cybersicurezza e la governance dei dati devono possedere un approccio *human-based*: anche per questo, come chiaramente emerso dall'esperienza UNI4JUSTICE, è necessario promuovere sinergie di collaborazione tra giuristi, tecnologi, politici e mondo accademico, in un *fil rouge* che unisca senza soluzione di continuità le competenze giuridiche con l'innovazione tecnologica.

L'Ufficio per il Processo può diventare, in tal senso, una forza motrice del cambiamento: unendo l'utilità pratico-applicativa di analisi dei dati in tempo reale, identificazione dei precedenti e implementazione di un processo decisionale informato con l'essere un centro di promozione della cultura digitale, in cui gli operatori del diritto non solo si adattano agli strumenti tecnologici, ma diventano anche co-creatori della loro progettazione e applicazione.

La strada verso la giustizia digitale attraversa l'integrazione tra IA, etica, innovazione tecnologica e trasformazione culturale, ma il fine ultimo, come sempre, rimane l'uomo<sup>24</sup>.

## Riferimenti bibliografici

CEPEJ, *Carta etica europea sull'uso dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente*, 2018.

CEPEJ, *European judicial systems CEPEJ Evaluation Report. Country profiles*, 2022 Evaluation cycle, 2022.

CEPEJ, *European judicial systems Efficiency and quality of justice*, CEPEJ Studies n. 26, 2020.

CEPEJ, *European judicial systems Efficiency and quality of justice - CEPEJ Studies n. 24, Use of information technology in European courts*, 2018.

<sup>24</sup> A. MORO, *Il fine è l'uomo*, Humana Civitalis, Città di Castello, 2018.

- CERRINA FERONI, G., *Intelligenza artificiale e ruolo della protezione dei dati personali*, su <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9855742>, 2023.
- CESE, *Documento C-288*, 31 Agosto 2017.
- GROTTO, T., MIRAFIORI, L., SCAPIN, M., *Italian Legal Tech Report 2022*, Kopjra-Legal Tech Italy, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022.
- IANNI, G. (a firma di), *Legaltech, ecco come l'innovazione sta rivoluzionando i servizi legali*, su *Agendadigitale.eu*, 2022.
- LASSÉBIE, J., QUINTINI, G., *What skills and abilities can automation technologies replicate and what does it mean for workers? New evidence*, OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 282, OECD, 2022.
- MORO, A., *Il fine è l'uomo*, Humana Civitalis, Città di Castello, 2018.
- OECD, *Employment Outlook 2023. Artificial intelligence and jobs*, su <https://www.oecd.org/employment-outlook/2023/#ai-jobs>, 2023.
- RAFFIOTTA, E. C. (a firma di), *Quale autorità governerà l'intelligenza artificiale?*, su *Il Sole 24 Ore*, 27 marzo 2023.
- VACIAGO, G., *Il legal tech in europa: prospettive di sviluppo e confronto con il mercato statunitense*, in GROTTO, T., MIRAFIORI, L., SCAPIN, M., *Italian Legal Tech Report 2022*, Kopjra-Legal Tech Italy, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.
- ZACCARIA, D., SALA, E., RESPI, C., *Le competenze digitali dei lavoratori anziani in Italia*, Franco Angeli, Milano, 2022.